



Memoria

Legge di delegazione europea 2024 – A.S.1258

(19 novembre 2024)

Copagri – Confederazione Produttori agricoli – ringrazia il Presidente Senatore Terzi di Sant'Agata e tutti gli onorevoli membri di questa commissione per aver promosso questo momento di discussione sulla legge di delegazione europea.

Diversi sono gli articoli di interesse per il settore agricolo e, nello specifico gli artt. 8, 13, e 15.

Appare utile, al fine di meglio contestualizzare il ruolo del settore primario nello sviluppo sostenibile una breve premessa sui risultati raggiunti dal settore nella diminuzione delle emissioni di gas serra.

Secondo i dati forniti dall'ISPRA sulle emissioni di gas serra quelle derivanti dal settore agricolo sono in tendenziale diminuzione dal '90 ad oggi. Nello specifico, nel 2022, le emissioni di gas serra dall'agricoltura hanno un peso marginale rispetto al totale delle emissioni dei settori del Regolamento *Effort Sharing*, pari all'11,2%; mentre le emissioni rispetto al 2005 sono diminuite del 12,2%. Ciò a rappresentare gli sforzi che il comparto della produzione agricola nazionale ha fatto e continua a fare per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni di gas serra e, più in generale, per raggiungere un'economia più sostenibile.

In quest'ottica rientrano appunto gli articoli 8 e 13.

L'art. 8 delega il governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento e del Consiglio sulle obbligazioni verdi e sull'informativa per le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili.

Le obbligazioni verdi, i c.d. green bond, rappresentano un importante strumento nel sistema di finanziamento degli investimenti finalizzati alla diminuzione. Fino ad oggi, la diffusione di questo tipo di obbligazioni ha scontato una carenza di armonizzazione e trasparenza circa la tassonomia e l'individuazione dei progetti finanziabili che contribuiscono effettivamente al perseguimento degli obiettivi di cui all'accordo sul clima di Parigi.

Il regolamento, pertanto, UE 2023/2631 introduce importanti novità che ben potranno garantire che, i capitali raccolti con le obbligazioni verdi, verranno assegnati a progetti da qualificarsi effettivamente come sostenibili. Nello specifico, il sistema di monitoraggio architettato dal regolamento prevede controlli in tutte le fasi di vita dei titoli e consente la verifica degli effetti del progetto e, anche, l'operato dei revisori esterni.

L'obbligazione verde, infatti, prima di essere emesse sul mercato deve essere oggetto di una dettagliata scheda informativa, la quale dovrà essere sottoposta ad una revisione esterna. Successivamente, gli emittenti sono poi tenuti a redigere una relazione su come i capitali sono stati distribuiti e, inoltre, una relazione di impatto ambientale delle obbligazioni.

Tutte le novità introdotte appaiono in grado di far venir meno le criticità in tema di trasparenza citate in premessa e svolgere un utile servizio a tutela dei consumatori/investitori e di valorizzazione e promozione dei green bond.

L'art. 13 prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Un obiettivo che Copagri ritiene fondamentale anche per contrastare il cambiamento climatico di cui la deforestazione è, allo stesso tempo, causa ed effetto.

In particolare, l'Unione europea si prefigge di diminuire il proprio impatto sul degrado forestale e sulla deforestazione – stimato in circa il 10% del fenomeno globalmente inteso - e, per garantire il rispetto di tale obiettivo, pone degli obblighi di *due diligence* sull'import e l'export di determinati prodotti generalmente collegati al consumo di suolo quali, ad esempio, soia, caffè, olio di palma, cacao e carne bovina.

Giova premettere una considerazione prima di commentare il testo del regolamento. La disposizione definisce la deforestazione come la conversione di foreste in terreni ad uso agricolo, non considerando affatto altre attività che hanno un maggior impatto sul fenomeno. Ciò rappresenta il sintomo di come l'agricoltura, nella passata legislatura europea, sia stata considerata spesso come una pratica dannosa per l'ambiente e non, come si può anche evincere dai dati citati in premessa, un'attività in continuo miglioramento verso un futuro più sostenibile.

Com'è noto, giovedì 21 novembre il Parlamento europeo – con ampia maggioranza – ha deciso di posporre l'entrata in vigore degli obblighi di due diligence al 30 dicembre 2025 e, limitatamente per le micro e piccole imprese, al 30 giugno 2026. Il rinvio si è reso necessario sia per le richieste avanzate da diversi Stati membri – tra cui l'Italia – sia per obiettive difficoltà emerse nel sistema di registrazione degli obblighi in capo agli operatori.

Accogliamo con favore questo rinvio nella speranza che possano essere superate le criticità emerse e diminuiti gli oneri burocratici in capo agli agricoltori europei. Innanzitutto, il regolamento classifica i Paesi in tre fasce di rischio di degrado forestale – alto, medio e basso – non considerando, invece, che un Paese possa essere a rischio zero come diversi Stati europei in cui, addirittura, la superficie forestale aumenta. Inoltre, andranno valutate dettagliatamente anche i requisiti del sistema di *benchmark* per il collocamento nelle varie soglie di rischio di futura emanazione da parte della Commissione – entro giugno 2025.

L'art. 15 contiene, infine, la delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1644 della Commissione e del regolamento 2022/1646 relativi ai controlli finalizzati all'individuazione delle sostanze farmacologicamente attive ed ai residui che esse lasciano.

I regolamenti hanno introdotto importanti novità nell'ambito del Piano Nazionale per la Ricerca dei Residui, in particolare del Piano Paesi Terzi. Il Piano Paese Terzi è un piano nazionale di controllo degli animali e dei prodotti di origine animale importati da Paesi Terzi per verificare la loro conformità alle norme unionali. Riteniamo che tale novità, così come si evince anche dai risultati pubblicati dal Ministero della Salute sui controlli effettuati nel 2023, sia fondamentale non solo per tutelare la salute ed il benessere dei consumatori dell'Unione ma anche per garantire il rispetto del principio di reciprocità rispetto ai prodotti importati da Paesi Terzi. Infatti, l'Unione europea garantisce elevati standard di sicurezza e qualità dei prodotti agroalimentari non paragonabili a quelli di nessun altro Paese.

Garantire i controlli alle frontiere permette sia di tutelare i consumatori sia di tutelare i produttori agricoli dalla concorrenza sleale di paesi in cui è consentito l'utilizzo di prodotti invece vietati in Unione europea.